

Parte Quarta
Istruzione nelle lettere
e in altri mezzi d'aiuto del prossimo
per quelli che si tengono in Compagnia

*

Proemio

[307] 1. Premesso che lo scopo, che la Compagnia direttamente persegue, è di aiutare l'anima dei suoi soggetti e quella del prossimo nel conseguimento del fine ultimo, per cui sono state create; e che per questo, oltre l'esempio della vita è necessaria la dottrina e la maniera di presentarla; dopo che in essi si sarà riscontrato il debito fondamento dell'abnegazione di se stessi e del profitto richiesto nelle virtù, si dovrà innalzare l'edificio delle lettere e acquistare la maniera di servirsene per aiutare a conoscere e a servir meglio Dio, nostro Creatore e Signore. Ecco perché la Compagnia accetta i collegi e anche alcune università, dove quanti superano bene la prova nelle case, ma vi giungono privi della dottrina necessaria, potranno apprenderla insieme con gli altri mezzi per aiutare le anime (A). Pertanto, si tratterà anzitutto di ciò che riguarda i collegi, e quindi si dirà delle università, con l'aiuto della divina ed eterna Sapienza, a sua maggior gloria e lode.

[308] A. *Siccome lo scopo e il fine di questa Compagnia è di andar qua e là per le varie parti del mondo, per mandato del sommo Vicario di Cristo nostro Signore o del Superiore della Compagnia, per predicare, confessare e servirsi degli altri mezzi che uno può usare con la grazia di Dio in aiuto delle anime; ci è parso necessario o molto conveniente che quanti devono entrarvi siano persone dabbene e provviste dell'istruzione sufficiente per tale compito. E siccome di gente dabbene e istruita ve n'è poca, in paragone dell'altra, e di quella poca la maggior parte desidera ormai riposarsi dalle fatiche passate, vediamo che è molto difficile per questa Compagnia potersi arricchire di persone dabbene e istruite, sia per le pesanti fatiche come per la grande abnegazione di se stessi che vi si richiede. Pertanto, a tutti noi, che ne desideriamo la conservazione e l'incremento per la maggior gloria e servizio di Dio nostro Signore, è parso bene prendere altra strada: ammettere, cioè, giovani che per la loro morigeratezza e ingegno facciano sperare di divenire insieme virtuosi e dotti per lavorare nella vigna di Cristo nostro Signore. Così pure, ci è parso bene, alle condizioni espresse nella Bolla, accettare collegi, siano o no uniti a qualche università, e se lo sono, siano o no queste dirette dalla Compagnia. Infatti, siamo persuasi nel Signor nostro che in tal modo sarà di maggior servizio di sua divina Maestà l'aumento numerico e l'aiuto nelle lettere e nelle virtù di quelli che in tale servizio devono impiegarsi. Perciò, si tratterà anzitutto di ciò che riguarda i collegi, e quindi di ciò che riguarda le università. E quanto ai collegi, in primo luogo si discorrerà di quanto spetta ai fondatori; secondariamente di quel che spetta ai collegi fondati sotto l'aspetto materiale o temporale; per terzo, di ciò che si riferisce agli scolastici che vi debbono studiare: la loro ammissione, conservazione e profitto nelle lettere e negli altri mezzi in aiuto del prossimo, e la loro uscita dagli studi; in quarto luogo, di quanto concerne il governo dei collegi.*

*

Capitolo I Ricordo dei fondatori e dei benefattori dei collegi¹

[309] 1. Poiché è assai doveroso, da parte nostra, corrispondere alla devozione e alla generosità verso la Compagnia di quelli che la divina Bontà prende come ministri per la fondazione e dotazione dei suoi collegi, anzitutto in ognuno di questi si celebri ogni settimana, e in perpetuo, una messa per il suo fondatore e per i suoi benefattori, vivi o defunti.

[310] 2. Così pure, tutti i sacerdoti presenti in collegio saranno tenuti, in perpetuo, a celebrare per essi una messa al principio di ogni mese. Inoltre, ogni anno, nell'anniversario della presa di possesso del collegio, vi si celebrerà una messa solenne (A) per il fondatore e per i benefattori; e tutti gli altri sacerdoti ivi residenti celebreranno per questa stessa intenzione.

[311] A. *La solennità s'intenda secondo l'uso della Compagnia e del luogo, dove si celebra la messa.*

[312] 3. Quello stesso giorno, al fondatore o a uno dei suoi parenti più stretti (B) o a chi il fondatore avrà stabilito, si offrirà un cero ornato del suo stemma gentilizio o di decorazioni sacre, ispirate a ciò di cui egli è più devoto, in segno della gratitudine che gli si deve nel Signor nostro (C).

[313] B. *Se nel luogo di fondazione del collegio non si trova, in quel momento, nessun discendente del fondatore, si può inviare il cero dove risiede qualcuno della sua famiglia, o lo si può deporre, in nome e in luogo del fondatore, sull'altare dove si celebra il santo Sacrificio.*

[314] C. *Con questo cero si vuol significare la gratitudine dovuta ai fondatori, e non un diritto di patronato, né alcun altro diritto loro e dei loro successori sul collegio o sui beni temporali di esso, perché diritti di tal genere non vi saranno.*

[315] 4. Appena la Compagnia sarà venuta in possesso di un collegio, il Superiore Generale ne partecipi la notizia a tutti e da per tutto, ovunque essa è stabilita, perché ogni sacerdote celebri tre messe per il fondatore vivente e per i benefattori, per ottenere che Dio nostro Signore li protegga e li faccia progredire nel suo servizio. Quindi, allorché verrà a sapere che Dio li ha fatti passare da questa vita all'altra (D), il Superiore Generale ne comunicherà la notizia, perché si celebrino altre tre messe per la loro anima. Tutte le volte che si dice che i sacerdoti devono celebrare messe, gli altri, che non sono sacerdoti e vivono nei collegi, sono tenuti a pregare secondo la stessa intenzione, per la quale celebrano i sacerdoti. Infatti, l'identico motivo di gratitudine obbliga gli uni e gli altri nel Signor nostro.

¹ Modificato tutto il capitolo I [309-319], quanto alle determinazioni concrete, fermo restando il senso di gratitudine della Compagnia verso fondatori e benefattori: NC 413.

[316] D. *Quando si tratta di comunità che, in quanto tali, non sono soggette a morte, queste messe si celebreranno per i defunti di esse, specialmente per quelli, cui si è maggiormente debitori nel Signor nostro.*

[317] 5. I fondatori e i benefattori di tali collegi siano resi partecipi in maniera speciale di tutte le loro opere e di quelle di tutta la Compagnia.

[318] 6. E in genere, la Compagnia si ritenga particolarmente obbligata, con vincolo di carità e d'amore, a rendere a costoro durante la loro vita (*E*) e ai loro parenti, sia durante che dopo la vita dei fondatori e benefattori, tutti quei servizi che sono possibili per la nostra umile professione, a gloria di Dio.

[319] E. *Quanto si è detto, dovrà osservarsi in tutto e per tutto verso coloro che provvedono alla fondazione completa dei collegi. Con quelli che provvedono soltanto all'avvio della fondazione, questo si farà parzialmente, come il Superiore Generale giudicherà nel Signore.*

*

Capitolo II Cose riguardanti i collegi nel loro aspetto materiale

[320] 1. Il Superiore Generale avrà autorità assoluta, in nome della Compagnia, per accettare i collegi a questa offerti senza condizioni, perché essa ne disponga interamente, conforme alle sue Costituzioni.

[321] 2. Quando il fondatore esige condizioni non del tutto conformi con l'ordinamento e con il modo di procedere solito a usarsi della Compagnia, si lascerà allo stesso Generale, udito il parere di altri che giudicherà migliori consiglieri in tali questioni, il compito di considerare se, tutto sommato, è bene per la Compagnia, in ordine al fine del servizio di Dio che essa persegue, accettare o no quel collegio. Ma se in seguito la Compagnia si sentisse gravata da quel peso, potrà farlo presente alla congregazione generale, e ordinare che si lasci quel collegio, o che il peso sia alleviato, oppure che le si diano altri mezzi su cui contare. Questo nel caso che il Generale non vi abbia provveduto prima di tale congregazione, come conviene nel Signor nostro.

[322] 3. **L'autorità di abbandonare o alienare collegi o case già accettate spetterà al Superiore Generale e alla Compagnia congiuntamente (A)². [Infatti, perché è come staccare un membro dal suo corpo, ed è decisione di carattere permanente e importante, è meglio che ne tratti con l'intera Compagnia]³.**

[323] A. *Il Superiore Generale e la Compagnia, congiuntamente, decideranno se si debbano o no abbandonare i collegi o le case già accettate. [Ma questo lo si può fare nella congregazione generale o, in mancanza di essa facendo inviare i suffragi da chi ne ha diritto]⁴. E in tal caso, né alla Compagnia né al Generale è lecito offrire tutto o parte di ciò che si abbandona a persone estranee alla Compagnia. Ma, una volta che questa avrà rinunciato all'incarico avuto, quelli che al momento della fondazione s'eran d'altra parte riservata tale autorità, potranno destinare ad altro fine ciò che così si abbandona, secondo la propria devozione. Se tale riserva non esistesse, la Compagnia potrà procedere secondo il suo Istituto, come giudicherà più utile a gloria di Dio.*

[324] 4. Nei collegi della Compagnia, non si deve accettare cura d'anime, né impegni di messe o di cose somiglianti, che distraggano troppo dallo studio e impediscano quanto in essi si cerca per il servizio di Dio. Lo stesso vale per le case e le chiese della Compagnia professa, che dev'esser libera, per quanto è possibile, per le missioni della Sede Apostolica e per altre opere in servizio di Dio e in aiuto delle anime (B).

² Dichiarato in NC 402 § 3. (Questa facoltà, ora ordinaria del Generale, va esercitata dopo aver chiesto il parere del Consiglio).

³ Abrogato da NC 402 § 3.

⁴ (Cfr. le due note precedenti).

[325] B. *Con le parole non accettare impegni, ecc., s'intende che non è lecito assumere impegni di messe e cose simili, che siano esattamente corrispondenti alla rendita offerta. Però, non si ritiene che sia inconveniente assumerne qualcuno facile o che rappresenti un obbligo di poco conto (a patto che non sia cura d'anime), se vi è un motivo sufficiente, particolarmente trattandosi di cosa che comporta poca o nessuna distrazione e occupazione. Tali impegni non sono compatibili con le case professe, prive come sono di ogni rendita, e perché i professi non vi risiedono tanto stabilmente. Non si fa parola di altri impegni di lezioni o di professori; ma anche questi, nei collegi e nelle università, si accetteranno con molta ponderazione, e non oltre il limite che il Superiore Generale giudicherà tornar utile al bene comune e della Compagnia, a gloria di Dio nostro Signore.*

[326] 5. La Compagnia prenderà possesso dei collegi e dei beni temporali che li riguardano (C), assegnandovi un rettore provvisto dei talenti più indicati per tale scopo. Questi avrà la responsabilità della conservazione ed amministrazione dei loro beni temporali, provvedendo alle esigenze sia dell'edificio materiale sia degli scolastici che risiedono nei collegi o si preparano a venirvi (D), e di quelli che ne trattano gli affari dal di fuori (E). Il rettore abbia cura di tutto, per darne conto, quando gli sarà ordinato, alla persona indicata dal Generale. E questi, che non può destinare a proprio vantaggio o di alcuno dei suoi parenti e neppure della Compagnia professa i beni temporali dei collegi (F), si comporterà con molto maggiore disinteresse nel sovrintendervi, a maggior gloria e servizio di Dio nostro Signore.

[327] C. *A norma delle Bolle, la Compagnia terrà l'amministrazione delle rendite, a vantaggio dei suoi scolastici, per mezzo del Superiore Generale o del provinciale o di una persona incaricata dal Generale, per proteggere e conservare le proprietà e le rendite dei collegi, anche davanti alla giustizia, quando ciò sarà utile o necessario. Ed allo stesso Generale, o alla persona da lui incaricata, spetterà ricevere gli altri doni fatti a questi collegi per il loro sostentamento o per il loro sviluppo nelle cose temporali.*

[328] D. *Quelli che si preparano ad andare nei collegi sono coloro che stanno nelle case di probazione, e gli altri inviati agli studi dalle case della Compagnia professa o da quelle di probazione.*

[329] E. *Quelli che curano gli affari dei collegi dal di fuori s'intendono essere principalmente i procuratori, che trattano gli affari della Compagnia presso la corte del Sommo Pontefice o di altri principi. Tuttavia, i contributi da versare per queste ed altre spese necessarie, il Generale li stabilirà personalmente o per mezzo d'altri, osservando le debite proporzioni.*

[330] F. *Quando si dice che la Compagnia o il Generale non possono giovare delle rendite dei collegi, s'intende, conforme a quanto afferma la Bolla, che non possono servirsi delle rendite a proprio vantaggio. § lecito, però, impiegarle per tutti quelli che si prodigano in utilità di tali collegi, come nel caso di amministratori, predicatori, lettori, confessori, visitatori e d'altri professi o simili persone, impegnate in beneficio spirituale o temporale di detti collegi. Anche al di fuori di questi casi, si può fare qualche piccola spesa in pro di qualsiasi membro della Compagnia, rifocillarlo per qualche giorno, dargli un po' di provvigione per il viaggio o altra cosa del genere, quando è di passaggio per il collegio diretto in qualche parte. Infatti, una cosa tanto da poco si reputa roba da niente. E si eliminano gli scrupoli, da un lato di comportarsi inumanamente, e dall'altro di agire contro l'intenzione della Sede Apostolica.*

[331] 6.⁵ Nei collegi, che con le proprie rendite possono mantenere dodici scolastici oltre il corpo insegnante, non si chiederanno né si accetteranno elemosine né doni d'alcun genere, per maggiore edificazione della gente (*G*). Quando le rendite non arrivano a tanto, sarà lecito accettare, ma non chiedere, qualche elemosina, tranne che si fosse così poveri da rendere necessario anche il chiedere almeno ad alcune persone. In tal caso, infatti, lo si potrà fare, mirando sempre al maggior servizio di Dio e al maggior bene universale, anche mendicando di porta in porta, durante qualche tempo, per tutte le necessità che lo esigono.

[332] *G. Peraltro, se vi fossero benefattori disposti a dare qualche proprietà o rendita, si potrà accettare per mantenere un tanto maggior numero di scolastici e di maestri per un più grande servizio di Dio.*

⁵ (Questi paragrafi [331-332] oggi debbono piuttosto intendersi in un senso più generale, cioè di non chiedere elemosine non necessarie per i collegi dei Nostri).

*

Capitolo III Gli scolastici che si destineranno ai collegi

[333] 1. Quanto agli scolastici, per la cui istruzione si accettano i collegi, occorre anzitutto considerare, nel Signor nostro, le qualità che devono possedere per esservi inviati o ammessi.

[334] 2. E per prima cosa, nessuno potrà esser scolastico in collegio alcuno della Compagnia, se avrà anche uno solo dei cinque impedimenti elencati nella prima parte (A). E all'infuori dei coadiutori necessari per il servizio e per l'aiuto al collegio, gli altri devono esser soggetti tali da sperare, a ragione, che ne usciranno operai degni per esempio e dottrina della vigna di Cristo nostro Signore. E quanto più saranno capaci e di costumi più specchiati, e avranno salute migliore per sopportare le fatiche dello studio, tanto più saranno adatti per essere inviati con maggior sollecitudine ed ammessi nei collegi.

[335] A. *Quando il Vicario di Cristo concede a uno la dispensa di dimorare in qualche casa della Compagnia, s'intende che l'ha anche per dimorare nei collegi.*

[336] 3. Tuttavia, come scolastici approvati si accettano soltanto quelli che sono stati provati nelle case o negli stessi collegi, e che, dopo due anni di esperimenti e di probazione, fatti i voti e la promessa d'entrare in Compagnia, sono ricevuti per vivere e morire in essa a gloria di Dio nostro Signore.

[337] 4. Oltre a questi, si possono ammettere agli studi altri che prima del termine e delle probazioni anzidette sono inviati dalle case ai collegi (perché così sembra conveniente) o vi sono ricevuti. Però, non saranno considerati scolastici approvati prima d'esservi ammessi per tali, dopo compiuti i due anni e aver fatti i loro voti e la loro promessa (B).

[338] B.⁶ *Se nei collegi della Compagnia non vi fosse un numero abbondante di scolastici, che abbiano fatto la promessa o il proposito di servire in essa a Dio nostro Signore, non sarà alieno dal nostro Istituto, col permesso del Superiore Generale e per il periodo che a lui sembrerà opportuno, che vi siano ammessi altri studenti poveri anche se privi di questa determinazione. A patto, però, che non abbiano gli impedimenti elencati nella prima parte, e che siano soggetti idonei, cioè tali da far sperare che ne usciranno buoni operai della vigna di Cristo nostro Signore, per l'ingegno o per le basi poste nelle lettere, e per i buoni costumi, l'età conveniente e le altre doti, che in essi si scorgessero per il servizio di Dio, la qual cosa unicamente si desidera in quelli della Compagnia e fuori di essa. Questi studenti sono tenuti a uniformarsi nelle confessioni, negli studi e nel modo di vivere, agli scolastici della Compagnia, pur avendo un abito differente e una abitazione separata nello stesso collegio, in modo, cioè, che quelli appartenenti alla Compagnia stiano per conto loro, senza mescolarsi con gli altri che non le appartengono. Tuttavia, per maggiore edificazione e servizio di Dio nostro Signore, potranno conversare tra loro nella misura che il superiore giudicherà conveniente.*

⁶ (Queste disposizioni quasi mai saranno applicate nelle odierne circostanze).

Anche se v'è un numero abbondante di nostri, nulla vieta che si ammetta nei collegi qualcuno che non ha il proposito d'appartenere alla Compagnia, se così è richiesto dagli accordi stipulati con i fondatori, quando si vede che per il fine inteso dalla Compagnia o per altri motivi eccezionali e importanti è utile accettare il collegio a questa condizione. Però, tali persone dovrebbero stare per conto loro e non aver contatti se non coi soggetti della Compagnia designati a ciò, e col permesso del superiore.

La povertà degli studenti che non sono della Compagnia sarà valutata dal Superiore Generale o da chi avrà da lui l'autorità. E qualche volta, per un giusto riguardo, non pare che ci si debba opporre a che si accettino figli di persone facoltose o nobili, che stiano a proprie spese.

L'età conveniente sembra dover essere tra i quattordici e i ventitre anni, a meno che si tratti di persone provviste di basi nelle lettere. E, in generale, saranno tanto più adatti ad essere ammessi, quanto maggiori doti avranno di quelle richieste in Compagnia. Tuttavia, si sia circospetti per stringere piuttosto che largheggiare con simili persone. E si faccia una scelta accurata tra quelli che vengono ammessi, sottoponendoli a un esame speciale, prima di accettarli.

Alcuni, pochi però, potranno essere accolti a vivere tra noi, per motivi speciali e validi, a giudizio del superiore.

*

Capitolo IV Conservazione degli scolastici accettati

[339] 1. Per conservare in ciò che riguarda il corpo e le cose esteriori quelli che stanno nei collegi, basterà quanto si è detto nella terza parte. Si faccia attenzione speciale perché non si applichino allo studio in ore dannose per la salute del corpo; e perché diano il tempo sufficiente al sonno. Siano anche moderati nel lavoro intellettuale, per potersi applicare più a lungo, così nel periodo degli studi come pure in seguito allorché faranno uso di quanto si sarà appreso a gloria di Dio nostro Signore.

[340] 2. In ciò che spetta allo spirito, la norma è la stessa, sia per quelli che sono accolti nei collegi, finché durano le prove, sia per quelli che lo sono nelle case. Finite le prove, mentre attendono agli studi, come bisogna badare che il fervore dello studio non li intiepidisca nell'amore delle vere virtù e della vita religiosa; così anche non si dovrà dare molto posto, in questo periodo, a mortificazioni, preghiere, e meditazioni prolungate (A). Infatti, l'applicazione alle lettere, che s'imparano con intenzione pura di servire Dio e che assorbono in certo senso tutto l'uomo, non sarà meno, ma anzi più gradita a Dio nostro Signore, nel corso degli studi.

[341] A. *Se per qualcuno in particolare il rettore vedesse l'opportunità di aumentare ancor più, per motivi speciali, non tralascerà di farlo con discrezione.*

[342] 3. Perciò, oltre la confessione e la comunione, la cui frequenza sarà **settimanale**⁷, e la messa che ascolteranno ogni giorno, **avranno un'ora, durante la quale reciteranno l'ufficio della Madonna, ed esamineranno le loro coscienze due volte al giorno, aggiungendovi altre preghiere secondo la devozione personale, fino a riempire**, se non lo fosse ancora, **la detta ora**⁸ (B). E ogni cosa, secondo gli ordini e il parere dei loro superiori, cui si obbligano a prestare obbedienza in luogo di Cristo nostro Signore.

[343] B. *Non si permetta la comunione più spesso di ogni otto giorni, se non per motivi speciali, e avendo riguardo piuttosto al bisogno che alla devozione. Parimente, non la si differirà oltre gli otto giorni, senza motivi particolari*⁹, per il quali si potrà anche tralasciare qualche giorno la messa e concedere ad alcuni di aumentare o abbreviare il tempo della preghiera. Questo si lascerà interamente alla discrezione del superiore. Benché s'impieghi approssimativamente l'ora fissata per recitare l'ufficio della Madonna, tuttavia, per gli scolastici che non sono tenuti a recitare l'ufficio divino si potrà di tanto in tanto variare con più facilità, mediante meditazioni e altri esercizi spirituali (fino a riempire l'ora). Ciò vale specialmente per alcuni che nella forma ordinaria non traggono profitto spirituale, perché possano aiutarsi di più per mezzo della seconda, con l'aiuto della grazia di Dio, e col

⁷ Modificato da CIC 663 § 2, 664 e CCEO 473 §1, 474 §1. (Quanto alla frequenza ai Sacramenti).

⁸ Modificato da NC 67 § 2. (Quanto al tempo da dedicare alla preghiera e alla messa).

⁹ Modificato. (Cfr. nota 7).

*permesso o per ordine dei propri superiori. A questi, in ogni caso, si lascerà il vedere, per poi prescriverlo, se ad alcuni in particolare, per qualche motivo, convenga piuttosto qualcosa di diverso, avendo riguardo alla vera devozione loro e del fondatore, e alle circostanze di persone, di tempo e di luogo. A quelli che sono inesperti di cose spirituali, ma desiderosi di essere in ciò aiutati, si potrà proporre qualche punto di meditazione e di orazione, come sembrerà per essi più utile. [Ai superiori toccherà decidere se gli scolastici durante la messa, nei punti in cui il sacerdote non parla a voce bassa affinché il popolo l'intenda, possano o no recitare una parte delle Ore, per le quali hanno il tempo assegnato. Essi, a seconda dei soggetti, dei paesi, dei caratteri e dei periodi, provvederanno come loro parrà meglio per la maggior gloria di Dio]*¹⁰.

[344] 4. Altri (quali potrebbero essere certi coadiutori temporali che non sanno leggere), oltre la messa avranno un'ora, durante la quale reciteranno il rosario o corona della Madonna (C), e faranno il loro esame due volte il giorno, oppure diranno alcune altre preghiere secondo la propria devozione, come s'è detto degli scolastici.

[345] C. *Quanto alla recita del rosario, si istruiscano a riflettere o a meditare sui misteri che vi si contemplanò, perché possano fare tale esercizio con maggiore attenzione e devozione. E nel caso che quelli che sanno leggere ricavino da ciò maggior profitto che dall'ufficio della Madonna, potranno commutarlo, come si è già detto, in quello che li aiuterà di più.*

[346] 5. Per maggior devozione, per rinnovare il ricordo dell'impegno assunto, e per confermarsi ulteriormente nella vocazione, **sarà bene che** gli scolastici, due volte l'anno, **a Pasqua di Risurrezione e a Natale (D) rinnovino i loro voti semplici (E)**¹¹, di cui si tratterà nella quinta parte. E chi non li avesse fatti, li farà al termine dei due anni di probazione, come si propone nell'Esame.

[347] D. *Se al rettore, autorizzato dal superiore, sembrasse dover riuscire più comodo, in certi casi particolari, trasferire questa rinnovazione ad alcune altre grandi feste, lo si potrà fare senz'altro. Parimente, per feste della Resurrezione e della Natività, devono intendersi anche gli otto giorni che seguono e che precedono tali ricorrenze.*

[348] E. *Ciò che lo scolastico promette è di entrare a far parte del corpo della Compagnia, vale a dire di osservare ormai effettivamente la castità, la povertà e l'obbedienza, secondo l'usanza della Compagnia, sia che venga ammesso per divenire poi, dopo i suoi studi, professore, oppure per essere coadiutore formato. [Di conseguenza, il superiore può ammetterlo subito come scolastico]¹², in prova soltanto per essere ammesso alla professione, a suo tempo, al grado di coadiutore. Quest'uso permette che, pur essendovi il voto di povertà, si possano conservare i beni temporali fino a un tempo determinato, che parrà al superiore, entro i limiti della probazione*¹³.

¹⁰ Abrogato. (In quanto contrario alle vigenti norme liturgiche).

¹¹ Dichiarato in NC 75.

¹² Abrogato da NC 6 § 1,2°. (Con l'emissione dei voti, al termine del noviziato, Scolastici e Fratelli approvati sono ammessi ipso facto come tali).

¹³ Dichiarato in NC 32.

[349] 6. Quando dovranno recarsi alle scuole pubbliche (altrove, infatti, non andranno senza chiedere il permesso), vi si recheranno e torneranno **[a due a due]**¹⁴ (*F*), con la modestia interiore ed esteriore che conviene all'edificazione propria e degli altri. **E la conversazione con gli studenti che non appartengono alla Compagnia sia soltanto di argomenti di studio o di contenuto spirituale, affinché in ogni cosa possano trovare un aiuto a maggior gloria di Dio**¹⁵.

[350] *F. Il rettore indicherà quelli che devono farsi scambievolmente da compagni, e saranno coloro che uniti insieme possano maggiormente aiutarsi.*

¹⁴ Abrogato. (In quanto norma stretta, è obsoleta).

¹⁵ Dichiarato in NC 111.

*

Capitolo V Le materie di studio per gli scolastici della Compagnia¹⁶

[351] 1. Il fine per cui in Compagnia si acquista il sapere è d'aiutare, col favore di Dio, le anime dei suoi membri e quelle del prossimo. Questa sarà la norma con cui si determineranno in genere ed in particolare le materie che i Nostri dovranno apprendere, e fino a che punto avanzare in esse. E siccome, generalmente parlando, giovano a ciò gli studi umanistici delle varie lingue (A), la logica, la filosofia naturale e morale, la metafisica, la teologia scolastica e positiva (B), e la Sacra Scrittura, allo studio di tali materie si consacreranno quanti sono inviati nei collegi (C). E insisteranno con diligenza maggiore in quella parte di esse che più conviene a detto scopo, tenendo presenti le circostanze di tempo, di luogo, di persone, ecc., come parrà opportuno, nel Signor nostro, a chi ha la responsabilità principale.

[352] A. *Sotto la denominazione di studi umanistici, oltre la grammatica, s'intende anche la retorica.*

[353] B. *Se nei collegi fosse mancato il tempo di esporre i testi dei Concili, dei decreti e dei santi dottori, e di altri argomenti di morale, dopo lasciati gli studi potrà ciascuno farlo per conto suo, d'accordo con i propri superiori, soprattutto se ha buone basi nel campo della scolastica.*

[354] C. *Secondo l'età, l'ingegno, la propensione d'animo e le basi che uno ha, oppure secondo il bene comune che se ne spera, egli potrà applicarsi a tutte queste materie, o ad una sola, o ad alcune di esse. Infatti, chi non può in tutte, deve sforzarsi di eccellere in qualcuna.*

[355] 2. In particolare, alla discrezione dei superiori si lascerà anche il decidere ciò che questi o quei soggetti debbano studiare (D). Tuttavia, chi ne ha la capacità, quanto più approfondirà tali materie, tanto meglio sarà.

[356] D. *Alcuni potranno essere inviati nei collegi, non perché si spera che ne usciranno formati nelle lettere al livello che si è detto ma per alleggerire gli altri: per esempio, qualche sacerdote per ascoltare le confessioni, ecc. E questi e gli altri che, per l'età o per altri motivi, non lasciano sperare che ne escano con salde basi nelle materie anzidette, converrà che, secondo gli ordini del superiore, studino ciò che possono, e procurino di far profitto nelle lingue, nei casi di coscienza, e insomma in ciò che può loro servire di più per il bene comune delle anime.*

[357] 3. Il rettore, dopo un conveniente esame, vedrà e deciderà quanto tempo debba darsi ad una materia, e quando si debba passare ad un'altra.

[358] 4. In ogni materia, sono tenuti a seguire **la dottrina** più sicura e **approvata**, e gli autori che l'insegnano. A questo faranno attenzione i rettori, conformandosi alle decisioni prese in tutta la Compagnia, a maggior gloria di Dio (E)¹⁷.

¹⁶ Dichiarato in NC 81-105.

[359] E. *Nei testi letterari di autori pagani non si esponga nulla di disdicevole. Del rimanente la Compagnia potrà servirsi come delle spoglie d'Egitto. In quanto agli autori cristiani, anche se l'opera è buona, non si leggerà quando l'autore è cattivo, per evitare che ne derivi una simpatia. Ed è bene stabilire nei particolari quali libri siano da esporre e quali no, sia delle materie umanistiche come delle altre.*

¹⁷ Dichiarato in NC 99-105. (Quanto alla dottrina da trasmettere ai Nostri in formazione).

*

Capitolo VI
Metodo per progredire
nel buon apprendimento di queste materie

[360] 1. Per fare molto profitto in queste materie, gli scolastici procureranno anzitutto d'avere l'anima pura e l'intenzione retta nello studio. Nelle lettere, non cercheranno se non la gloria di Dio e il bene delle anime; e a tale scopo chiederanno spesso, mediante la preghiera, la grazia di far progressi nel sapere.

[361] 2. Inoltre, dovranno avere il fermo proposito d'essere studenti nel vero senso della parola, convinti che non possono fare cosa più gradita a Dio nostro Signore, nei collegi, che applicarsi allo studio con tale proposito; e che, quando pure non giungessero mai a far uso di quanto hanno appreso, la stessa fatica dello studio, presa per motivo di carità e d'obbedienza, com'è giusto, è un'opera molto meritoria dinanzi alla divina e somma Maestà.

[362] 3. Si dovranno anche rimuovere gli ostacoli che distraggono dallo studio; così, le devozioni e mortificazioni eccessive o fatte senza il debito ordine (A), come anche le preoccupazioni e le occupazioni esteriori negli uffici di casa (B), e le conversazioni, confessioni e altri impegni con il prossimo, fuori di casa (C), quanto sarà possibile evitarlo nel Signor nostro. Per essere in seguito di maggior aiuto al prossimo con ciò che avranno appreso, è bene che simili esercizi, per quanto pii, si differiscano a dopo gli studi; perché, nel frattempo, altri li eserciteranno. E tutto questo, con il maggiore desiderio del servizio e della gloria di Dio.

[363] A. *Questo in generale, ma se qualcuno, in particolare, avesse bisogno di darsi alla devozione e alla mortificazione, si lascerà alla discrezione di chi ha la responsabilità principale il ponderare fin dove si debba andare avanti in esse.*

[364] B. *Non v'è alcun inconveniente ad aiutare un poco quelli che compiono incarichi gravosi. Tuttavia, il loro assolvimento appartiene più propriamente ai coadiutori, che si potranno impiegare per alleviare gli scolastici.*

[365] C. *Per tal motivo, è bene che quanti non sono stati ordinati, differiscano gli Ordini sacri finché non siano al termine degli studi, per non esserne impacciati. Però, a volte è necessario, per esigenze occorrenti, concedere qualche dispensa, ecc.*

E quanto ad aiutare il prossimo, potranno sopperirvi alcuni che hanno terminati gli studi o che proprio a tale scopo vengono inviati nei collegi. Così pure, per le occupazioni domestiche, che in collegio impegnano maggiormente, sarà bene aver persone, il cui intento principale non sia lo studio. Tali sono i coadiutori temporali, e certuni che sono in probazione, ma non per studiare.

[366] 4. Si segua un ordine nelle varie discipline. Dovranno porre salde basi nel latino, prima di affrontare le arti; e in queste, prima di passare alla teologia scolastica, che dev'essere

bene studiata prima della positiva. La Scrittura potrà essere studiata contemporaneamente o in seguito¹⁸.

[367] 5. Le lingue, poi, in cui la Scrittura fu scritta o tradotta, si potranno studiare prima o dopo, secondo la varietà delle circostanze e la diversità dei soggetti, come parrà meglio al superiore. Questa decisione, pertanto, si lascerà alla sua discrezione (*D*). Tuttavia, se s'imparano le lingue, tra i fini che si perseguono vi sia quello di difendere la versione approvata dalla Chiesa.

[368] *D. Perché dallo studio delle lingue ricavino profitto e non danno, è bene che abbiano i gradi in teologia o la conoscano discretamente, e siano informati delle conclusioni a cui sono giunti i santi dottori e la Chiesa. Peraltro, se si vede che taluni sono così umili e saldi nella fede da non temere per essi inconveniente alcuno dallo studio delle lingue, il superiore potrà concedere una dispensa, perché vi si consacrino, quando ciò conviene al bene comune o particolare.*

[369] 6. Tutti gli scolastici frequenteranno le lezioni dei professori pubblici, che il rettore del collegio segnalerà (*E*). § desiderabile che tali professori, appartengano o no alla Compagnia (*F*), siano dotti, diligenti, assidui e impegnati nel far profittare gli studenti sì nelle lezioni come nelle esercitazioni letterarie.

[370] *E. Se a qualcuno convenisse altrimenti, il superiore lo pondererà con la sua discrezione e potrà concedere la dispensa. Il fatto, poi, delle lezioni pubbliche, non esclude le private dentro o fuori del collegio, qualora siano necessarie o convenienti.*

[371] *F. Nessuno della Compagnia insegnerà in pubblico senza l'approvazione e il permesso del superiore provinciale, salvo nelle classi inferiori o temporaneamente in caso di necessità. Ma coloro che hanno talento, specialmente quelli che sono usciti dagli studi, potranno fare esercizio d'insegnamento, se cose di maggiore importanza non esigeranno altrimenti.*

[372] 7. Nei collegi vi sia possibilmente una biblioteca comune, di cui terranno la chiave quelli che, a giudizio del rettore, devono averla. Oltre a ciò, i singoli devono avere i libri loro necessari (*G*).

[373] *G. Tuttavia, non vi si devono fare annotazioni. Chi è responsabile dei libri ne abbia cura.*

[374] 8. Gli scolastici siano assidui nella frequenza alle lezioni, e diligenti nel prepararle e nel ripeterle dopo averle ascoltate (*H*). Lo siano anche nel domandare ciò che non capiscono e nel prender nota di quanto è utile, per sopperire alla memoria in seguito (*I*).

[375] *H. Quanto alle ripetizioni, il rettore procurerà che si facciano in ora determinata, a scuola o in casa. Uno ripeterà e gli altri ascolteranno; e si proporranno le difficoltà incontrate, ricorrendo al professore in ciò che non sono ben capaci di risolvere tra di loro. Il*

¹⁸ I paragrafi [366-383] sono modificati secondo NC 81-88, quanto alle determinazioni concrete circa i programmi di studio; tuttavia molti criteri qui contenuti sono ancora oggi validi e utili.

rettore avrà cura anche delle dispute e degli altri esercizi scolastici che si riterranno opportuni, secondo le materie di cui si tratta.

[376] I. *I superiori vedranno se è bene che i principianti abbiano quaderni per scrivervi le lezioni e per annotarvi sopra e ai margini ciò che è utile. I più provetti negli studi umanistici e in altre materie abbiano fogli di carta per annotare quanto ascoltano o ciò che capita di notevole. E dopo metteranno a posto in forma più sistematica e con più ordine, nei quaderni, quel che devono conservare per l'avvenire.*

[377] 9. Il rettore del collegio avrà cura d'osservare come compiono il proprio dovere, nel Signor nostro, tanto i professori che gli alunni.

[378] 10. Siccome è utile esercitarsi nelle dispute, in particolare per quelli che studiano arti e teologia scolastica, gli scolastici assisteranno alle dispute o circoli ordinari della scuola che frequentano, anche se questa non è affidata propriamente alla Compagnia, procurando di segnalarsi insieme nella dottrina e nella modestia. E se un motivo speciale non l'impedisce, è bene che ogni domenica, o altro giorno della settimana, vi sia in collegio, dopo il pasto, uno di ogni classe delle arti e di teologia, designato dal rettore, che difenda alcune tesi. Queste saranno affisse la sera precedente alla porta della scuola, perché quelli che lo desiderano vengano a prender parte o ad assistere alla disputa. Prima si dimostreranno brevemente le tesi; poi, chi vuole, degli esterni e di casa, farà le obiezioni. Vi sarà uno che presieda per dirigere la discussione, risolvere le obiezioni e dedurre chiaramente la dottrina di cui si tratta, per utilità dell'uditorio. Egli darà ai disputanti il segnale della fine, ripartendo il tempo in modo che vi sia posto per le dispute di tutti.

[379] 11. Oltre ai due modi di disputare indicati, anche ogni giorno deve assegnarsi, nei collegi, un'ora per la disputa, con uno che presiede, come s'è detto. Lo scopo è di fare esercitare maggiormente l'intelletto e di chiarire i punti difficili di ogni materia, a gloria di Dio nostro Signore.

[380] 12. Anche coloro che compiono gli studi umanistici avranno i tempi assegnati per trattare insieme e discutere di argomenti riguardanti la loro materia, alla presenza di uno che li diriga. E di domenica o in altro giorno assegnato, dopo il pasto, una volta difenderanno alcune tesi; un'altra volta, invece, faranno esercizio di composizione in prosa o in versi, sia che improvvisino lì per lì, per accertarsi della loro prontezza, sia portando lavori già fatti da leggere là in pubblico. Il tema su cui scrivere si darà loro lì per lì nel primo caso, in precedenza nel secondo.

[381] 13. Tutti, e specialmente quelli che frequentano gli studi umanistici, dovranno parlare abitualmente in latino (*K*); impareranno a memoria quanto sarà loro assegnato dai rispettivi professori, e faranno molto esercizio di stile nel comporre (*L*), con qualcuno che li corregga. Alcuni potranno anche, col permesso del rettore, leggere privatamente certi autori oltre quelli che studiano a scuola. E un giorno la settimana, dopo il pasto, uno dei più provetti terrà un'orazione in latino o in greco su un argomento edificante per quelli di casa e di fuori, per animarsi a ciò che è di maggior perfezione nel Signore nostro.

[382] K. *Se per circostanze di luogo, di tempo e di persone si deve fare qualche cambiamento circa gli esercizi di ripetizioni, dispute, e parlare latino, il giudicarlo si lascerà alla discrezione del rettore, con l'autorizzazione almeno generale del suo superiore.*

[383] L. *Perché gli scolastici siano aiutati maggiormente, sarà bene mettere insieme alcuni di pari livello, che con santa emulazione si stimolino scambievolmente. Gioverà anche inviare, di tanto in tanto, alcuni saggi dei loro studi, ora dell'uno e ora dell'altro, all'indirizzo del superiore provinciale o Generale: per esempio, componimenti degli studenti di umanità o tesi degli studenti di arti e di teologia. Gioverà pure ricordare loro che, venendo in una casa al termine degli studi, subiranno un esame su tutte le materie imparate.*

[384] 14. Inoltre, per gli studenti delle arti e di teologia in modo particolare, ma anche per gli altri, vi dovrà essere un tempo di studio personale e tranquillo, per comprendere meglio e più ampiamente gli argomenti trattati (M).

[385] M. *Durante questo studio personale, se parrà al rettore, potranno consultare qualche altro commentario, che in genere dovrebbe essere unico per tutti e bene scelto nel periodo che vanno a scuola. Potranno anche prendere appunti su ciò che loro parrà utile, per aiutarsi maggiormente.*

[386] 15. Com'è necessario frenare chi corre molto, conviene incitare, spingere e incoraggiare chi ne avesse bisogno. A tal fine, il rettore è tenuto a informarsi personalmente o per mezzo di qualcuno, cui affiderà l'incarico di ispettore o visitatore degli scolastici.

E se si vede che uno perde il tempo in collegio, senza cercare o senza riuscire a ricavarne profitto, è preferibile ritirarlo di là e farvi subentrare un altro al posto suo, che trarrà più profitto per il fine inteso del servizio di Dio (N).

[387] N. *Se qualcuno non fosse fatto per gli studi, ma lo fosse per altri ministeri, lo si potrebbe impiegare in ciò che si stimasse conveniente all'interno dei collegi o delle case della Compagnia. Se fosse inutile per l'una e l'altra cosa, pur essendo entrato come scolastico, lo si potrebbe congedare. Tuttavia, sarà bene che il rettore, ponderato l'affare, ne informi il provinciale o il Generale e ne esegua gli ordini.*

[388] 16. **Terminata qualche materia, sarà bene ripassarla, consultando uno o diversi autori in più della prima volta, a giudizio del rettore. Col parere di questo, si farà anche di ciò che riguarda tale materia un sunto più conciso e più sistematico di quanto lo erano i primi appunti che uno andava facendo, quando non si era capito come a corsi finiti (O)¹⁹.**

[389] O. *Questi riassunti è bene farli fare soltanto da persone che hanno appreso di più e che sono di più chiaro ingegno e giudizio. Gli altri potranno giovare del lavoro dei primi, che sarebbe bene fosse approvato dal professore. Il resto potrà aiutarsi con le dispense del professore e con gli appunti più importanti raccolti personalmente. Per l'uso pratico, poi, gioverà che si facciano indici riassuntivi al margine e l'indice generale delle materie trattate, per trovare più facilmente ciò che si cerca. Peraltro, è inteso che di questi quaderni di riassunti o di appunti personali o di altri scritti di qualsiasi genere compilati da uno, non si deve mai pubblicare libro alcuno senza il controllo e la speciale approvazione, come s'è detto, del Superiore Generale.*

[390] 17. Nelle date stabilite, dovranno prepararsi agli atti pubblici di esami orali e scritti. **Quelli che dopo diligente esame saranno trovati meritevoli, potranno prendere i**

¹⁹ Dichiarato in NC 83.

gradi²⁰, ma non occupare posti speciali, per evitare ogni specie d'ambizione o di desideri non bene ordinati. Perciò, tutti prenderanno posto come capita, senza alcuna precedenza, anche se nell'università, dove fanno gli studi, questo viene assegnato. E quando prendono i gradi, non facciano spese che disdicano a poveri. Essi, infatti, devono essere accettati senza pregiudizio dell'umiltà, e unicamente per potere aiutare di più il prossimo, a gloria di Dio.

[391] 18. Il superiore vedrà se è opportuno che quelli che hanno terminato gli studi insegnino in privato o in pubblico, per profitto loro o di altri, e deciderà come gli parrà più conveniente nel Signor nostro.

²⁰ Dichiarato in NC 92.

*

Capitolo VII Corsi che si tengono nei collegi della Compagnia²¹

[392] 1. Si faccia attenzione perché nei nostri collegi non solo si aiutino nelle lettere i nostri scolastici, ma anche gli esterni sia nelle lettere sia nei buoni costumi. E dove lo si potrà fare comodamente, si tengano almeno centri di studi umanistici (A), e anche superiori, secondo le possibilità esistenti nei luoghi, dove tali collegi si trovano (B), mirando sempre al maggior servizio di Dio nostro Signore.

[393] A. *La decisione dove tenere comodamente tali centri di studi spetterà al Generale.*

[394] B. *E anche secondo i mezzi di cui dispone la Compagnia. Tuttavia, nostro disegno sarebbe che nei collegi si tenessero comunemente corsi di studi umanistici e di lingue, e vi s'insegnasse la dottrina cristiana. E se la necessità lo richiedesse, vi sia un corso di casi di coscienza; se poi fosse facile trovare qualcuno per predicare o confessare, lo si faccia. Ma non s'introducano corsi di discipline superiori, per apprendere le quali s'invieranno dai collegi alle università della Compagnia quelli che avranno compiuti gli studi letterari.*

[395] 2. In questi centri si seguirà un metodo tale, per cui quelli che vengono di fuori siano istruiti bene nella dottrina cristiana. E, possibilmente, una volta al mese si facciano accostare costoro alla confessione, e assistere frequentemente alla predica. Per ultimo, si procurerà che con le lettere acquistino anche costumi degni di cristiani. E siccome nei casi particolari vi è necessariamente molta varietà secondo le circostanze di luoghi e di persone, qui non si scenderà oltre fino alle minuzie; basti dire che nei collegi devono aversi regole che provvedano a tutti i bisogni di ciascuno di essi (C). Qui si raccomanderà soltanto che **[non manchi la giusta correzione per gli esterni che ne hanno bisogno (D); non mai però di mano di alcuno della Compagnia]**²².

[396] C. *[Si potrà adattare agli altri collegi quella parte che loro conviene delle regole del Collegio Romano]*²³.

[397] D. *Perciò, dove sarà possibile avere uno che infligga il castigo, lo si tenga. In caso contrario, dev'esserci un modo per farlo, o per mezzo di uno tra gli studenti o in altra maniera opportuna.*

[398] 3. Poiché è tanto proprio della nostra professione non accettare alcuna ricompensa materiale per i ministeri spirituali, di cui ci occupiamo secondo il nostro Istituto in aiuto del prossimo, non è bene accettare dotazione di sorta per un collegio, **con l'onere per**

²¹ Dichiarato (in modo generale) in NC 277-292.

²² Abrogato dalla CG 34. (La correzione degli alunni § senza dubbio non corporale § in quanto risulterà necessaria, può avvenire con modalità diverse, a seconda della differenza dei luoghi).

²³ Abrogato. (Questa norma è obsoleta e non può essere applicata).

noi di dare un predicatore o un confessore o **un professore di teologia** ²⁴ (E). Infatti, benché motivi di equità e di gratitudine ci spingano a servire con più impegno in tali attività proprie del nostro Istituto nei collegi che sono stati fondati con maggior liberalità e devozione; tuttavia, non bisogna impegnarsi in obblighi ed accordi nocivi alla purezza d'intenzione del nostro modo d'agire, il quale consiste nel dare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto. Peraltro, si può accettare, per il sostentamento di quanti prestano la loro opera in bene dei collegi o studiano a questo scopo, la dotazione che la carità dei fondatori è solita assegnare alla gloria di Dio.

[399] E. *Quando il Superiore Generale o la Compagnia si assumono l'incarico di una università, non contrasta con ciò che la presente costituzione intende che, di conseguenza, si contragga l'obbligo di tenervi i corsi ordinari, anche se tra questi ve ne fossero alcuni di teologia.*

²⁴ (Ciò tuttavia non sarà illecito; cfr. NC 186).

*

Capitolo VIII Formazione degli scolastici nei mezzi per aiutare il prossimo²⁵

[400] 1. Considerato lo scopo che la Compagnia persegue mediante gli studi, verso la fine di questi è bene cominciare ad addestrarsi nelle armi spirituali da usarsi in aiuto del prossimo. Ciò si fa più propriamente e in maniera più continuata nelle case, ma vi si può dare inizio nei collegi.

[401] 2. Anzitutto, quelli che, a giudizio del superiore, dovranno esser promossi ai sacri Ordini, s'istruiranno nel celebrare la messa non solo con comprensione e devozione interna, ma anche con un degno comportamento esteriore, per edificazione di coloro che ascoltano. **E tutti quelli della Compagnia osservino, per quanto è possibile, le stesse cerimonie²⁶**, conformandosi in esse, per quanto lo permetterà la diversità delle regioni, all'uso romano, come al più universale, e adottato in maniera speciale dalla Sede Apostolica.

[402] 3. **Parimente, si eserciteranno nella predicazione e nelle lezioni sacre in modo conveniente all'edificazione del popolo, modo che differisce da quello scolastico (A). E procureranno di rendersi ben padroni della lingua, e di tener preparate e a portata di mano le cose più utili per tale ufficio (B), giovandosi di tutti i mezzi adatti per adempierlo meglio e con più frutto delle anime (C)²⁷.**

[403] A. *Nelle lezioni sacre, si deve badare non solo alla spiegazione, ma che vengano toccati i punti giovevoli ai costumi e alla vita cristiana. Ciò vale per l'insegnamento scolastico, ma molto più quando si parla al popolo.*

[404] B. *Gioverà scorrere con studio particolare e in vista della predicazione, i vangeli che ricorrono durante l'anno, e alcuni punti della Scrittura da spiegare. Così pure, si terrà pronto quanto tocca i vizi, induce ad abborrirli e vi pone rimedio; e al contrario, per i comandamenti, per le virtù e per le opere buone, ciò che induce ad amarle e i mezzi di acquistarle. E, possibilmente, si terrà questo di preferenza in riassunti per evitare di dover avere molti libri.*

[405] C. *I mezzi sono: la lettura dei princìpi sul modo di predicare, elaborati da quelli che si sono distinti nell'esercizio di tale ufficio, e l'ascolto di buoni predicatori; esercitarsi a predicare in casa o nei monasteri, e avere un buon correttore, che avvisi dei difetti riguardanti il contenuto delle prediche, la voce, l'espressione, i gesti e i movimenti. L'individuo stesso, poi, riflettendo anche lui su ciò che ha fatto, può aiutarci di più in tutto.*

²⁵ (Cfr. NC 106-112).

²⁶ (Cfr. CIC 846: "§1. Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa - § 2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito"; CCEO 674 §§ 1-2).

²⁷ (Cfr. NC 96).

[406] 4. Si eserciteranno anche nell'amministrare i sacramenti della confessione e comunione (D). Conosceranno e procureranno di mettere in pratica non solo quanto riguarda i medesimi, ma anche ciò che tocca ai penitenti e a chi si accosta alla comunione, perché li ricevano bene, con frutto, e frequentemente, a gloria di Dio.

[407] D. *Circa la confessione, oltre la trattazione scolastica e i casi di coscienza, specie in fatto di restituzione, è bene avere un compendio dei casi e delle censure [riservate]²⁸, perché ognuno sappia fin dove si estende la propria giurisdizione, e le formule straordinarie d'assoluzione che occorrono. Inoltre, avranno una breve serie di domande circa i peccati e i loro rimedi, e un'istruzione per il buono e prudente uso, nel Signore, di quest'ufficio, senza danno personale per loro e con utilità del prossimo. E prenderanno l'abitudine, dopo avere udite le confessioni, di riflettere con se stessi, per vedere se in qualcosa hanno errato e giovare in seguito, specialmente agli inizi.*

[408] 5. **Si abitueranno a dare agli altri gli Esercizi spirituali, dopo averli sperimentati sopra se stessi. Ognuno sappia spiegarli e giovare di quest'arma, perché si osserva che Dio nostro Signore le conferisce tanta efficacia per il suo servizio (E)²⁹.**

[409] E. *Potranno cominciare a dare gli Esercizi a persone, con le quali il rischio sia minore, e a consigliarsi con qualcuno più esperto sul metodo da usare, annotando con cura ciò che vi trovano di più o meno utile. E le spiegazioni non saranno fornite soltanto per dar soddisfazione agli altri, ma anche per suscitare in essi il desiderio di trarne profitto. Generalmente, non si daranno se non gli Esercizi della prima Settimana; e se si danno interi, lo si farà con persone scelte o con chi desidera prendere una decisione intorno allo stato della propria vita.*

[410] 6. Parimente, si farà uno studio adeguato sul modo di insegnare la dottrina cristiana e di adattarsi alla capacità dei piccoli e dei semplici (F).

[411] F. *Gioverà avere un compendio scritto, contenente la spiegazione dei punti necessari per la fede e per la vita cristiana.*

[412] 7. Come per mezzo delle cose ora dette si aiuta il prossimo a vivere bene, così bisogna procurare di conoscere quel che aiuta a morire bene, e come ci si deve comportare in un punto tanto importante per conseguire o perdere il fine ultimo dell'eterna felicità (G).

[413] G. *§ bene avere un compendio sul come aiutare a morir bene, per richiamarlo alla memoria quando sarà necessario esercitare questo santo ministero.*

[414] 8. In generale, devono essere istruiti sul comportamento che deve tenere uno della Compagnia, che è in contatto con persone tanto differenti e nelle più svariate parti, prevedendo gl'inconvenienti possibili a verificarsi e i vantaggi che si possono ricavare, per il maggior servizio di Dio, dall'uso di tali o tali mezzi. E benché questo possa insegnarlo soltanto l'unzione dello Spirito Santo e la prudenza, che Dio nostro Signore comunica a chi

²⁸ Abrogato. (Quanto ai peccati-casi: non sussistono più infatti peccati riservati in quanto tali).

²⁹ (Cfr. NC 108 § 4, 271 § 3).

confida nella sua divina Maestà, se ne può almeno spianare la via con alcuni consigli, che aiutino e dispongano al fine che la grazia divina deve conseguire.

*

Capitolo IX Ritiro dagli studi

[415] 1. Alcuni vengono ritirati dai collegi per motivi addotti nella seconda parte, e nel modo ivi spiegato, perché altri possano prendere il loro posto e trarne maggior profitto in servizio di Dio nostro Signore. Sotto questo aspetto, infatti, la stessa ragione che vale per le case, vale anche per i collegi (A).

[416] A. *[Altri vengono ritirati dopo sette anni, cioè quelli che furono ammessi nei collegi per tale periodo, senza essere, come s'è detto, decisi ad entrare in Compagnia. Tuttavia, si potrebbe concedere una dispensa e prolungare questo periodo di sette anni, qualora tali individui fossero di così grande esempio da far sperare che da essi debba venirne un gran servizio di Dio, o quando fossero utili al collegio]*³⁰.

[417] 2. Talvolta, ancora, saranno ritirati perché è utile per essi, in vista di un profitto più grande nello spirito e nelle lettere da fare altrove, o perché è utile al bene universale della Compagnia. **Per esempio, nel caso che uno, prima di studiare la teologia, fosse ritirato da un collegio, dove ha studiato le arti, per andare a insegnarle in un altro**³¹; e così pure per altri scopi di maggior servizio di Dio nostro Signore.

[418] 3. Ordinariamente, uno sarà ritirato dal collegio, dove ha studiato tutte le materie, quando avrà terminati i suoi studi, cioè dopo aver frequentato il corso delle arti e studiato quattro anni di teologia. Verso la fine di questo periodo, il rettore deve prevenire il Generale o il provinciale, informarlo sulle capacità della persona, ed eseguire gli ordini che gli saranno impartiti a gloria di Dio nostro Signore.

³⁰ Abrogato dalla CG 34. (Si tratta infatti di alunni esterni, che attualmente non si trovano nei Collegi dei Nostri, o, se vi si trovano, non dipendono dalla Compagnia).

³¹ Dichiarato in NC 109. (Vi si tratta dell'esperimento di "magistero").

*

Capitolo X Governo dei collegi

[419] 1. La Compagnia professa, a norma delle Bolle della Sede Apostolica, avrà la sovrintendenza dei collegi. Essa, infatti, non potendo ricavare alcun profitto né aiuto dalle loro rendite, molto probabilmente si comporterà a lungo andare con maggior disinteresse e più spiritualmente circa gli opportuni provvedimenti da prendere in quelli per il maggior servizio di Dio nostro Signore e per il loro buon governo.

[420] 2. E salvo quanto ha attinenza con le Costituzioni e con la soppressione e l'alienazione di detti collegi, tutti i poteri e tutta l'amministrazione e, in genere, l'esercizio di questa sovrintendenza risiederà nel Superiore Generale. Egli, avendo di mira lo scopo dei collegi e dell'intera Compagnia, vedrà ciò che è utile per i medesimi.

[421] 3. Il Superiore Generale, personalmente o per mezzo d'altri, cui avrà delegati i propri poteri a questo riguardo, **[metterà]** come rettore, munito della responsabilità principale, **[uno dei coadiutori della Compagnia]**³² (A). Questi renderà conto del suo ufficio al provinciale o alla persona designata dal Generale, che potrà anche toglierlo o cambiarlo d'ufficio, come gli parrà meglio nel Signor nostro.

[422] A. *Ciò non toglie che un professo, inviato per visitare o riformare la vita di un collegio, possa abitarvi o presiedere su tutti, provvisoriamente o altrimenti, come sembrerà più utile per il bene del collegio o per il bene universale.*

[423] 4. Si procurerà che il rettore sia persona di grande esempio, edificazione e mortificazione di tutte le cattive inclinazioni, e particolarmente provato nell'obbedienza e umiltà. Abbia anche discernimento, attitudine al governo, pratica di affari ed esperienza nelle cose dello spirito. Sappia, al momento opportuno, comporre la severità con la bontà. Sia sollecito, sopporti le fatiche e sia uomo di lettere, di cui insomma i superiori maggiori possano fidarsi, e al quale possano con tutta sicurezza delegare i loro poteri. Infatti, quanto più grandi saranno tali poteri, tanto meglio sarà possibile governare i collegi, a maggior gloria di Dio.

[424] 5. Primo compito del rettore sarà di sostenere tutto il collegio con preghiera e santi desideri; quindi, il procurare che si osservino le Costituzioni (B), vegliando su tutti con molta sollecitudine e difendendoli da ogni cosa nociva in casa e fuori, prevenendola, o, se accadesse, rimediandovi come conviene per il bene dei singoli e per quello universale. Egli procurerà che facciano profitto nelle virtù e nelle lettere; conserverà la loro salute insieme ai beni materiali, mobili e immobili, del collegio (C); stabilirà con discernimento i capi degli uffici, facendo attenzione al loro comportamento, e conservandoli nella carica o cambiandoli, come gli parrà opportuno nel Signore. In generale, egli baderà che si osservi quanto è stato detto nei capitoli precedenti circa i collegi; osserverà puntualmente la subordinazione che è tenuto a mantenere non solo verso il Superiore Generale, ma anche verso il provinciale,

³² Abrogato dalla CG 34. (Come norma precettiva: quasi mai infatti è stata applicata in modo costante nella Compagnia; al contrario, in Coll. d. 244 si trovava piuttosto una direttiva contraria).

informandolo e ricorrendo a lui per gli affari più importanti, ed eseguendo gli ordini che gli saranno impartiti, perché è suo superiore, così com'è giusto che facciano, nei suoi stessi confronti, i sudditi del suo collegio. Questi dovranno avere per lui grande ed umile rispetto e riverenza, come a chi tiene il posto di Cristo nostro Signore, lasciandogli con vera obbedienza la libera disposizione di se stessi e delle cose loro. Non gli terranno chiuso nulla (*D*), nemmeno la propria coscienza, ma gliela manifesteranno, com'è detto nell'Esame, nei tempi assegnati, e anche più spesso, qualora se ne offrisse un motivo, senza ripugnanza od opposizione e senza alcun segno di disaccordo. Infatti, uniti in un medesimo sentimento e in una medesima volontà e nella debita sottomissione, si conserveranno meglio e andranno avanti nel servizio di Dio.

[425] B. *Sarà compito del rettore di adoperarsi per l'intera osservanza delle Costituzioni, di dispensarvi, con l'autorizzazione dei suoi superiori, quando giudica, in casi particolari, che tale sarebbe l'intenzione dell'autore di esse, secondo le circostanze e le necessità, tenendo presente il maggior bene comune.*

[426] C. *Rientra in questo anche la giusta sollecitudine di conservarvi gli amici e di rendersi benevoli gli avversari.*

[427] D. *Per cosa chiusa s'intende qualche porta o cassa, ecc.*

[428] 6. Per il buon governo della casa, il rettore deve designare i capi degli uffici che siano non solo in numero sufficiente, ma anche adatti, per quanto è possibile, al loro impiego (*E*), dando a ciascuno le proprie regole riguardanti i suoi compiti (*F*), e facendo attenzione perché nessuno s'ingerisca nel lavoro di un altro. Inoltre, com'è tenuto a farli aiutare, quando hanno bisogno d'aiuto; così quando avanza loro un po' di tempo, deve fare in modo che lo impieghino con frutto in servizio di Dio nostro Signore.

[429] E. *Adatti, intendo, avendo riguardo alla capacità delle persone e alle loro occupazioni. Infatti, gli uffici che comportano un eccessivo lavoro non si adatterebbero bene a chi è troppo preso da altre cose; alcuni, poi, che richiedono esperienza per essere assolti bene, non dovrebbero esser cambiati facilmente.*

[430] F. *Tra le regole, ognuno dovrebbe scorrere, **una volta la settimana**³³, quelle che lo riguardano.*

[431] 7. I capi degli uffici necessari al rettore sembrano essere, anzitutto un buon ministro, che sia vice-rettore o maestro di casa, per provvedere a tutto ciò che è utile al bene universale; poi, **un ispettore per la disciplina esterna**³⁴, e un altro per sovrintendere alle cose spirituali; e due o più persone, la cui discrezione e bontà diano molto affidamento, per poter conferire con loro intorno alle difficoltà che si presentano e che parrà giusto far sapere ad essi, a maggior gloria di Dio (*G*); senza contare gli altri, indispensabili per uffici più particolari (*H*).

³³ Modificato da NC 415.

³⁴ (Cfr. nota 11 a [271]).

[432] G. *Se non si disponesse di tanta gente, uno solo potrebbe avere più incarichi. Per esempio, il ministro e il sovrintendente potrebbero assumersi l'incombenza di occuparsi delle cose riguardanti i novizi, ecc.*

[433] H. *Così, vi potrebbe essere un amanuense, un portinaio, un sacrestano, un cuoco, un lavandaio. Gli altri uffici meno gravosi potrebbero essere ripartiti tra gli scolastici, quando non v'è nessun altro che vi si possa dedicare.*

[434] 8. Il rettore procurerà che si osservi una perfetta obbedienza da parte di tutti quelli che sono in collegio verso i capi degli uffici, in quel che spetta alla mansione di ciascuno, e da parte di questi verso il ministro e verso lo stesso rettore, secondo gli ordini che egli impartirà loro. E, in genere, quelli che hanno la responsabilità di altri e devono essere obbediti, sono tenuti ad essere modelli d'obbedienza personale verso coloro che saranno loro superiori in luogo di Cristo nostro Signore.

[435] 9. Gioverà, in tutto, la saggia distribuzione del tempo per lo studio, la preghiera, le messe, i corsi, i pasti, il sonno, e così via. Se ne darà il segno alle ore stabilite (Q), e tutti, udito, accorreranno subito, lasciando la sillaba incominciata. E quando tale orario dev'essere cambiato, secondo i vari periodi dell'anno o per altre cause straordinarie, lo giudicherà il rettore o chi è a capo, e si farà ciò che egli ordinerà.

[436] I. *Il segno si darà con la campana³⁵, che si suonerà per andare a dormire, per i pasti, ecc.*

[437] 10. **[Il rettore deve spiegare, ossia insegnare personalmente la dottrina cristiana per un periodo di quaranta giorni]³⁶ (K).** E vedrà anche chi ed entro quali limiti debba, sia in casa che fuori, aver contatti con il prossimo, mediante conversazioni spirituali, Esercizi, confessioni, ed anche con la predicazione, le lezioni sacre e l'insegnamento della dottrina cristiana, in parte quale esercizio personale, specialmente al termine degli studi, e in parte perché se ne veda il frutto in casa e fuori. Inoltre, egli provvederà, dopo aver ponderata ogni cosa, tutto ciò che sentirà esser più gradito alla divina e somma Bontà, per il suo maggior servizio e gloria (L).

[438] K. *Se non sembrasse conveniente, per l'edificazione o per un'altra ragione sufficiente, che il rettore insegnasse personalmente, ne tratterà col provinciale; e qualora questi condividesse tale parere, potrà farsi sostituire da un altro.*

[439] L. *Le costituzioni riguardanti i collegi possono tenersi distinte dalle altre, e leggersi in pubblico due o tre volte l'anno³⁷.*

³⁵ (Si provvederà in tal senso secondo le diverse consuetudini dei luoghi).

³⁶ Abrogato dalla CG 34, come norma stretta; (lo si consideri piuttosto come un consiglio ad esercitare un ministero pastorale umile).

³⁷ Modificato da NC 415. (Quanto alla lettura in pubblico).

*

Capitolo XI³⁸ Le università della Compagnia: loro accettazione

[440] 1. Lo stesso motivo di carità, che fa accettare i collegi e svolgervi corsi pubblici per formare nella dottrina e alla vita non solo i Nostri, ma anche più quelli che non sono della Compagnia, si potrà estendere fino ad assumersi l'onere delle università. Il frutto che attraverso queste si diffonderà sarà più universale, così con le materie che vi s'insegnano, come col pubblico che vi accorre, e con i gradi che vi si prendono per potere insegnare autorevolmente altrove ciò che vi si è bene appreso, a gloria di Dio nostro Signore.

[441] 2. Tuttavia, a quali condizioni e con quali obblighi (A), e dove si debbano accettare, si lascerà al parere di chi ha la responsabilità universale della Compagnia. Egli, udita l'opinione dei suoi assistenti e degli altri consiglieri, di cui vorrà giovarsi, potrà deciderne da solo l'accettazione; **[ma, una volta accettate, queste università non potranno venir soppresse senza la congregazione generale]** ³⁹.

[442] A. *Quando il fondatore vuole imporre alla Compagnia l'obbligo di assegnare un certo numero di professori, o di assumersi altri obblighi, si badi che se si accetta, pensando che ciò tornerà sempre utile per i fini che la Compagnia persegue in servizio di Dio nostro Signore, non si dovrà mancare di adempirli. E non si deve neppure, senza il consenso del Generale, esser facili, a tal riguardo, a far più di quello cui ci si è impegnati, specialmente se ciò potesse interpretarsi come un'assunzione di nuovi obblighi da parte nostra. E il Generale non dovrà mostrarsi arrendevole; ma anzi, dopo essersi consultato con i suoi assistenti, farà attenzione a non gravare la Compagnia. E poiché si fa una concessione su un punto, sia chiaro che non si contrae alcun obbligo, ma quel che si fa in più è volontario.*

[443] 3. Tuttavia, siccome la tranquillità della vita religiosa e le attività spirituali non consentono alla Compagnia le distrazioni e gli altri inconvenienti che deriverebbero dall'esercizio dell'ufficio di giudice in materia civile o criminale, non si accetterà una giurisdizione di tal natura, che la Compagnia dovrebbe esercitare essa stessa o far esercitare da altri, dipendenti da lei. Pertanto, in ciò che appartiene propriamente al buon andamento dell'università, è opportuno che la giustizia ordinaria, secolare o ecclesiastica, esegua, nei confronti degli studenti, le decisioni che le saranno comunicate dal rettore dell'università circa l'irrogazione di pene (B); e che, in via generale, essa si eserciti per favorire gli studi, specialmente nelle istanze raccomandate dal rettore (C).

[444] B. *Riguarda propriamente il buon andamento della università il caso di uno studente ribelle o scandaloso, che convenga espellere non soltanto dai corsi, ma anche dalla città o mettere in prigione. Si avviserà allora la giustizia ordinaria, perché lo esegua*

³⁸ Abrogate in genere dalla CG 34 le determinazioni normative concrete contenute nei capitoli XI-XVII, ad eccezione di [440-442] (in quanto non siano state ormai abrogate da leggi della Chiesa sulle Università sia Ecclesiastiche che Cattoliche. Vi sono tuttavia qui molti criteri e suggerimenti ancora opportuni e utili, che si debbono prendere in attenta considerazione nel nostro apostolato dell'educazione superiore. Cfr. anche NC 289, 293-295).

³⁹ Abrogato da NC 402 § 3.

immediatamente. A tale scopo, e per casi simili, sarebbe bene avere per iscritto un'autorizzazione del principe o del potere supremo. Così pure, la raccomandazione del rettore in favore di qualche studente dovrebbe avere il suo peso presso i ministri della giustizia, perché gli studenti non siano vessati.

[445] C. *Dato che non vi sarà l'esenzione dai giudici ordinari ad attirare un gran numero di studenti, si procuri di compensar ciò con altre indulgenze e privilegi.*

*

Capitolo XII

Materie di insegnamento nelle università della Compagnia

[446] 1. Siccome il fine della Compagnia e degli studi è d'aiutare il prossimo a conoscere ed amare Dio, e a salvare la propria anima, e poiché il mezzo più adatto a tale scopo è la facoltà di teologia, a questa disciplina bisogna anzitutto consacrarsi nelle università della Compagnia. E si curerà che venga trattata diligentemente da ottimi professori la parte riguardante la dottrina scolastica e la Sacra Scrittura, come anche quegli aspetti della dottrina positiva che si addicono al fine inteso, ma senza addentrarsi nella parte del diritto canonico che serve per le questioni del foro contenzioso.

[447] 2. E perché così la conoscenza della teologia come l'uso di essa, specialmente nell'epoca nostra, esige la conoscenza delle materie attinenti agli studi umanistici (A) e della lingua latina, greca ed ebraica, vi dovranno essere bravi professori di tali materie e in numero sufficiente. E ve ne potranno essere anche per le altre lingue, come la caldea, l'araba e l'indiana, dove se ne vedesse la necessità o l'utilità per il fine inteso, tenuto conto dei diversi paesi e dei motivi, che possono indurre ad insegnarle (B).

[448] A. *Sotto la denominazione di materie attinenti agli studi umanistici, s'intende la grammatica e, inoltre, quanto riguarda la retorica, la poesia e la storia.*

[449] B. *Quando si farà un piano per la formazione, in un collegio o università, di soggetti da inviare tra i Mori o i Turchi, sarà indicato l'arabo o il caldeo; o l'indiano per andare tra gli Indiani; e così delle altre lingue, che potranno essere più utili in altri paesi, per cause somiglianti.*

[450] 3. Così pure, siccome le arti o le scienze naturali dispongono gli intelletti alla teologia e servono per acquisirne perfettamente la conoscenza e la pratica, e nello stesso tempo sono un aiuto per i medesimi fini, devono essere trattate con la diligenza che meritano da valenti professori, cercando in tutto sinceramente l'onore e la gloria di Dio nostro Signore (C).

[451] C. *La logica, la fisica, la metafisica e la morale, come anche le matematiche, dovranno esser trattate tutte nei limiti consentiti dal fine che ci si propone. Anche insegnare a leggere e a scrivere sarebbe opera di carità, se la Compagnia avesse tanti soggetti da poter attendere a tutto; ma, in mancanza di uomini, non ci si darà a quest'insegnamento in via ordinaria.*

[452] 4. Lo studio della medicina e della giurisprudenza, come troppo alieno dal nostro Istituto, non si farà nelle università della Compagnia, o per lo meno non sarà la Compagnia a incaricarsene direttamente.

*

Capitolo XIII Metodo e ordine per trattare queste materie

[453] 1. Nello svolgimento dei corsi, tanto delle facoltà inferiori quanto della teologia, vi sia quell'assetto e quell'ordinamento che è comodo sia per la mattina che per il pomeriggio.

[454] 2. E sebbene, secondo le regioni e i tempi, possano variare l'ordinamento e gli orari stabiliti per questi studi, deve esservi uniformità nel fare in ogni luogo ciò che vi si giudica più adatto per un maggiore profitto nelle lettere (A).

[455] A. *Delle ore dei corsi, del loro ordine e metodo, delle esercitazioni così nei componimenti (che dovranno esser corretti dai professori) come nelle dispute in tutte le materie, e nella declamazione in pubblico di orazioni e di versi, si dirà in particolare in un trattato a sé approvato dal Generale, al quale la presente costituzione rinvia. Per ora, basti dire che tale trattato deve adattarsi ai luoghi, ai tempi e alle persone, anche se è bene, per quanto è possibile, giungere a un ordinamento comune.*

[456] 3. E vi saranno non solo corsi svolti in pubblico, ma anche professori differenti, secondo la capacità e il numero degli uditori (B). I professori, poi, devono rendersi conto del profitto di ciascuno dei loro alunni, chiedere spiegazioni intorno ai propri corsi (C), e farseli ripetere (D). Faranno anche esercitare gli alunni, che compiono gli studi umanistici, a parlare abitualmente in latino, a comporre, e a declamare con proprietà le loro composizioni. A questi, poi, e più ancora agli studenti delle facoltà superiori, faranno fare frequenti dispute, in ore e in giorni destinati a tale scopo. E tali dispute non si svolgeranno soltanto tra condiscipoli; ma quelli che stanno più indietro negli studi disputeranno di argomenti alla loro portata con quelli che stanno più avanti; e, al contrario, i più provetti con i meno provetti, adattandosi alle materie di studio di questi ultimi; i professori poi, disputeranno tra loro. Tutto questo si farà, conservando sempre la debita modestia, e sotto la presidenza di qualcuno, che interrompa il dibattito e riassuma la dottrina esatta.

[457] B. *Ordinariamente, vi saranno tre professori per le tre differenti classi di grammatica; un altro per insegnare umanità, e un altro per la retorica. Nella classe di questi due ultimi, s'insegnerà il greco e l'ebraico, o altra lingua eventualmente in programma. Si farà in maniera da aver sempre cinque classi: e se in qualcuna vi è tanto da fare che un professore solo non basta, gli si darà un aiutante. Se il numero degli uditori non permette che un professore da solo, pur sprovvisto di aiutanti, possa occuparsi di loro, si potrà sdoppiare la classe così sovraffollata, tanto da avere due quinte e due quarte. Tutti i professori, per quanto è possibile, saranno della Compagnia, anche se è lecito assumerne altri in caso di necessità. Se il ridotto numero o le condizioni degli uditori non richiedono tante classi e tanti professori, si potrà limitarne il numero, adoperando discrezione in tutti, assegnandone quanti bastano e non più.*

[458] C. *Se oltre i professori ordinari, che si occupano particolarmente degli uditori, se ne richiedono uno o più in qualità di professori addetti all'insegnamento pubblico della filosofia, delle matematiche, o di qualche altra materia, con più apparato dei professori*

ordinari, sarà la prudenza a deciderlo, secondo i luoghi e le persone, con cui si ha da fare, e avendo sempre di mira la miglior edificazione e servizio di Dio nostro Signore.

[459] D. *Le ripetizioni non tratteranno soltanto della materia dell'ultima lezione, ma delle lezioni della settimana e oltre, quando si giudicherà di doverlo fare.*

[460] 4. Parimente, sarà sempre compito del rettore, personalmente o per mezzo del cancelliere, sorvegliare che i nuovi venuti siano esaminati e assegnati alle classi ed ai professori adatti per loro. Sarà anche compito suo, udito il consiglio di quelli che sono designati a tal fine, giudicare se debbano restare più a lungo nella medesima classe o passare a quella superiore, e così, stabilire se lo studio delle altre lingue, ad eccezione del latino, debba farsi prima o dopo le arti e la teologia, e quanto tempo ciascuno debba avanzare in esse. Lo stesso dicasi delle altre discipline superiori: data la disuguaglianza degli ingegni e dell'età, e in considerazione di altre gravi ragioni, sarà sempre compito del rettore ponderare quanto tempo ciascuno debba avanzare in esse e quando indugiarvisi. Tuttavia, è preferibile che quelli che hanno l'età e la capacità progrediscano e si segnalino in tutto a gloria di Dio nostro Signore (E).

[461] E. *Potrà accadere che l'età o l'ingegno di un individuo non gli permetta nulla oltre il latino, e delle altre materie se non nella misura indispensabile per udir le confessioni e per trattare col prossimo. Questo potrà accadere ad alcuni che si trovano in cura d'anime, ma che non sono capaci di darsi a studi più profondi; altri, invece, avanzeranno ulteriormente in queste discipline. Ma sarà compito del rettore giudicare in che misura convenga lasciar le une e dedicarsi alle altre. Tuttavia, se questo giudizio venisse comunicato agli studenti esterni, e questi volessero invece regolarsi altrimenti, sarà bene non forzarli.*

[462] 5. Com'è necessaria la continuità nell'esercizio delle lettere, così si esige anche qualche riposo. Si lascerà alla considerazione e al discernimento del rettore il deciderne i limiti e i tempi, tenuto conto delle circostanze di persone e di luoghi (F).

[463] F. *Almeno un giorno la settimana vi sia un pomeriggio destinato al riposo. Per il resto, si consulterà il provinciale circa l'ordine da seguire per le vacanze o per le ordinarie interruzioni dello studio.*

*

Capitolo XIV I testi per l'insegnamento

[464] 1. In generale, come s'è detto parlando dei collegi, per ogni materia si seguiranno quei testi, che espongono la dottrina più solida e più sicura, tralasciando certi altri che siano sospetti per il loro contenuto o per i loro autori (A). Questi ultimi, peraltro, saranno citati singolarmente per nome in ogni università.

In teologia, s'insegnerà il Vecchio e il Nuovo Testamento, e la dottrina scolastica di S. Tommaso (B); mentre della teologia positiva si dovranno scegliere gli autori che fanno più al nostro scopo (C).

[465] A. *Anche se il libro non desta alcun sospetto di dottrina perversa, non è bene seguirlo nell'insegnamento, quando il suo autore è sospetto. Infatti, per mezzo dell'opera ci si affeziona all'autore, e il credito che egli riscuote per ciò che dice di giusto, potrebbe riscuoterlo, in seguito, anche in ciò che dice di male. Ed è raro che un po' di veleno non sia mescolato a ciò che esce da un cuore che ne è pieno.*

[466] B. *S'insegnerà anche il Maestro delle Sentenze. Ma può accadere che si veda che gli studenti trarrebbero maggior giovamento da un altro autore: come sarebbe se si redigesse un compendio o un testo di teologia scolastica, che paresse più adatto alla nostra epoca. Dopo maturo consiglio e lunga riflessione sull'argomento, da parte delle persone ritenute le più adatte in tutta la Compagnia, e con l'approvazione del Superiore Generale, lo si potrà insegnare. Questo potrà farsi anche per le altre discipline e per i corsi di studi umanistici, nel caso che vengano adottati testi fatti in Compagnia e ritenuti da preferirsi a quelli che comunemente si usano. Ma lo si farà dopo matura riflessione, tenendo sempre davanti agli occhi il fine nostro del maggior bene universale.*

[467] C. *Per esempio, parte del diritto canonico, dei Concili, ecc.*

[468] 2. Circa i testi per gli studi umanistici di latino e di greco, si eviti tanto nelle università che nei collegi, per quanto è possibile, di farne spiegare alla gioventù qualcuno contenente particolari offensivi per i buoni costumi, prima di averlo espurgato dei brani e delle parole immorali (D).

[469] D. *Se alcuni, come Terenzio, non possono essere espurgati in nessun modo, è preferibile non farli spiegare, perché la natura degli argomenti non offenda la purezza degli animi.*

[470] 3. Nella logica, nella filosofia naturale e morale e nella metafisica, si seguirà, come anche nelle altre arti liberali, la dottrina di Aristotele. E tra i commentari degli autori, tanto di queste materie che degli studi umanistici, si farà una scelta e si segnaleranno quelli che gli alunni devono leggere, e anche quelli la cui dottrina i professori devono seguire di preferenza nel loro insegnamento. E il rettore, in tutto ciò che comanderà, si regolerà secondo quello che nell'intera Compagnia si giudica più utile per la gloria di Dio nostro Signore.

*

Capitolo XV I corsi e i gradi

[471] 1. Per i corsi di studi umanistici e di lingue, non è possibile assegnare un periodo preciso di tempo per completarne lo studio, a causa della differenza d'ingegno e di sapere negli uditori, e per molte altre ragioni, che non permettono altri limiti di tempo se non quelli che ad ognuno verranno prescritti come adatti per lui dalla prudente riflessione del rettore o del cancelliere (A).

[472] A. *Per i principianti ben dotati, si vedrà se è sufficiente un semestre per ognuna della quattro classi inferiori, e due semestri per la classe finale da consacrare alla retorica e alle lingue. Una regola certa, peraltro, non è possibile darla.*

[473] 2. Per le arti, bisognerà organizzare corsi, in cui s'insegnino le scienze naturali. Per queste, si pensa che non basteranno meno di tre anni (B). Un altro semestre si riserverà alle ripetizioni, alla celebrazione degli atti scolastici, e al ricevimento del grado di maestro da parte di quelli che devono conseguirlo. Di modo che il corso per divenire maestro delle arti durerà tre anni e mezzo. Ogni anno, un corso comincerà e un altro terminerà, con l'aiuto di Dio (C).

[474] B. *Se qualcuno avesse seguito altrove parte del corso delle arti, se ne potrà tener conto; generalmente, però, per conseguire il grado è necessario avere studiato i tre anni che s'è detto. E così anche per la teologia si richiedono quattro anni per ottenere l'ammissione agli atti scolastici e per conseguire il grado.*

[475] C. *Se, per mancanza di uomini o per altre cause, non vi fossero le condizioni richieste per far tutto ciò, si farà meglio che si potrà, d'accordo con il Generale o almeno con il provinciale.*

[476] 3. Il corso di teologia durerà sei anni. Nei primi quattro anni, s'insegnerà l'insieme del programma; nei rimanenti due, questo verrà ripetuto, e si celebreranno i consueti atti riguardanti il dottorato, per quelli che devono riceverlo. Il ciclo comincerà ordinariamente ogni quattro anni, ripartendo in modo tale i trattati da svolgere che chiunque vi si possa inserire in qualsiasi dei quattro anni (D), e che, seguendo la parte rimanente di un corso iniziato e quella del corso seguente fino a quel punto, alla fine dei quattro anni si sia seguito il corso intero.

[477] D. *Se, per le particolari condizioni di un collegio o università della Compagnia, sembrasse più opportuno iniziare il ciclo ogni due anni, o meno spesso di ogni quattro anni, d'accordo col Generale o col provinciale si potrà fare ciò che si vedrà essere più conveniente.*

[478] 4. Per i gradi di maestro delle arti e di dottore in teologia, si osserveranno tre cose. Primo, nessuno sarà promosso senza diligente e pubblico esame (E) da parte di persone designate a tal fine e capaci di compiere bene il loro ufficio, e senza essere stato riconosciuto idoneo per l'insegnamento di quella materia, tanto se si tratta di un soggetto della Compagnia, quanto se si tratta di un esterno. Secondo, si chiuderà la porta all'ambizione: pertanto, non si

assegnerà un posto fisso a quelli che conseguono i gradi, ma piuttosto ognuno preverrà l'altro nell'esibizione dell'onore, senza osservare alcuna distinzione di posti. Terzo, sia l'insegnamento come il conferimento dei gradi da parte della Compagnia saranno assolutamente gratuiti. Ed agli esterni non si permetteranno se non spese molto limitate, anche se volontarie, perché l'usanza non venga ad assumere forza di legge e, con l'andar del tempo, non si arrivi ad eccessi in questo punto (*F*). Il rettore farà anche attenzione a non consentire né ai professori né ad alcun altro della Compagnia di accettare, per sé o per il collegio, denaro o regali da parte di chicchessia, per ciò che si sarà fatto per lui: infatti, secondo il nostro Istituto, la nostra unica ricompensa dev'essere Cristo nostro Signore, che è la nostra grandissima mercede.

[479] E. *Se, per cause sufficienti, sembrasse di non dover far subire a qualcuno l'esame pubblico, col permesso del Generale o del provinciale, si potrà fare ciò che il rettore giudicherà essere di maggior gloria di Dio nostro Signore.*

[480] F. *Perciò, non si permetteranno banchetti né altre feste costose e inutili al nostro fine. E neppure si daranno berretti dottorali o guanti o altra cosa.*

*

Capitolo XVI **Norme relative ai buoni costumi**

[481] 1. Si avrà una cura tutta speciale perché quelli che vengono nelle università della Compagnia per apprendere le lettere, vi apprendano nello stesso tempo i buoni e cristiani costumi. A ciò gioverà molto che tutti si confessino almeno una volta al mese, ascoltino la messa ogni giorno, e la predica tutti i giorni di festa, quando vi sarà. I professori avranno cura di ciò, ognuno per i propri alunni (A).

[482] A. *Per quelli, dai quali lo si può ottenere facilmente, sarà obbligatorio ciò che si è detto della confessione, messa, predica, dottrina cristiana e declamazione. Per gli altri, si ricorra all'amorevole persuasione, senza forzarli né mandarli via dalla scuola perché non lo fanno, purché non siano causa di rilassamento o di scandalo ai rimanenti.*

[483] 2. In un giorno della settimana s'insegnerà anche, in collegio, la dottrina cristiana. Si curerà perché i fanciulli l'imparino e la sappiano ripetere; e perché la sappiano tutti, anche, se possibile, i più grandi.

[484] 3. Così pure, come s'è già detto per i collegi, si terrà settimanalmente una declamazione da parte di qualcuno degli studenti su un argomento che edifichi gli ascoltatori e li ecciti al desiderio di progredire in ogni purezza e virtù. Si deve, infatti, non solo esercitare lo stile, ma giovare anche i costumi (B). E tutti quelli che comprendono il latino dovranno esser presenti.

[485] B. *Il designato per questa declamazione, tanto se è scelto tra gli scolastici della Compagnia quanto se tra gli esterni, dovrà essere, comunemente, uno dell'ultima classe. Qualche volta, però, d'accordo con il rettore, potrà farla un diverso studente o pronunziare il discorso composto da un altro. Tuttavia, dato che ciò avviene in pubblico, la declamazione dovrà risultar tale da non esser giudicata indegna d'un tal luogo, chiunque sia colui che la pronunzia.*

[486] 4. Non si tollereranno negli ambienti scolastici né giuramenti, né espressioni o azioni ingiuriose, né alcunché d'immorale o di licenzioso da parte degli esterni che frequentano la scuola. I professori faranno speciale attenzione, durante le lezioni e fuori di esse, quando se ne presenterà l'occasione, a spronare gli alunni all'amore e al servizio di Dio nostro Signore, e alle virtù, con le quali dovranno piacergli, e a indirizzare a tal fine tutti i loro studi. E per ricordarselo, prima dell'inizio della lezione uno reciterà una breve preghiera a tale scopo, che professore ed alunni seguiranno, stando a capo scoperto e attenti (C).

[487] C. *La preghiera si reciti in modo che dia edificazione e muova alla devozione, altrimenti non si reciti; ma il professore, togliendosi la berretta, si faccia il segno della croce, e dia inizio alla lezione.*

[488] 5. Per quelli che avranno commessa qualche mancanza, sia nella diligenza richiesta negli studi, sia in fatto di buoni costumi, e con i quali non bastano le buone parole e le ammonizioni, si terrà un correttore, che non appartenga alla Compagnia, per incutere

timore e infliggere la punizione a quelli che ne hanno bisogno e che possono esser puniti. Ma quando né parole né correttore sono sufficienti, e si vede che uno è incorreggibile e di scandalo agli altri, è meglio mandarlo via dalla scuola piuttosto che tenerlo dove non ritrae giovamento e fa del male agli altri (D). Tale decisione si lascerà al giudizio del rettore dell'università, perché tutto ridondi, com'è giusto, in gloria e in servizio di Dio nostro Signore.

[489] D. *Se in un caso determinato non è sufficiente il licenziamento dalla scuola per rimediare allo scandalo, il rettore pondererà quel che è meglio fare. Tuttavia, per quanto è possibile, si dovrà procedere con spirito di dolcezza, e mantenere la pace e la carità con tutti.*

*

Capitolo XVII I capi degli uffici o ministri dell'università

[490] 1. Il rettore avrà la disponibilità suprema o sovrintendenza e il governo dell'università (A). Egli potrà essere contemporaneamente rettore del collegio più importante della Compagnia, e dovrà avere le doti che si sono descritte per quest'ultimo, per essere in condizione di svolgere con soddisfazione l'ufficio affidatogli, cioè della direzione intellettuale e morale di tutta l'università. La sua scelta spetterà al Generale o ad altri, cui questi la rimetterà, quali il provinciale o il visitatore. Ma sarà sempre il Generale a confermare la scelta fatta. Il rettore avrà quattro consiglieri o assistenti, che possano aiutarlo in via generale negli affari del suo ufficio; con essi tratterà le questioni importanti (B).

[491] A. *Tuttavia, se il farlo non è stato rimesso a lui, non cambierà i professori principali né i capi degli uffici, come il cancelliere, senza avvisare il provinciale o, se questi è più vicino, il Generale, che si deve tenere informato di tutto.*

[492] B. *Uno di questi consiglieri potrà essere collaterale, se ciò sembrasse necessario al Superiore Generale. Se poi non vi fosse disponibilità di tante persone, ci si regolerà meglio che si potrà.*

[493] 2. Vi sarà anche un cancelliere (C), che sia persona insigne nelle lettere e nel fervore dello zelo, e dotato di giudizio per i compiti che gli saranno affidati. Il suo ufficio consisterà nell'essere in ogni cosa lo strumento del rettore per una buona organizzazione degli studi, per dirigere le dispute negli atti pubblici e per giudicare dell'idoneità dei candidati agli atti scolastici e ai gradi che egli stesso conferirà.

[494] C. *Se il rettore bastasse da solo a svolgere le funzioni sue e quelle di cancelliere, le due cariche potrebbero cumularsi nella stessa persona.*

[495] 3. Vi sarà un segretario, anch'egli della Compagnia, che terrà il registro d'immatricolazione, dove siano iscritti tutti gli studenti che frequentano i corsi (D). Egli riceverà la loro promessa d'obbedire al rettore e d'osservare le costituzioni, che egli stesso esibirà loro (E). Egli terrà il sigillo del rettore e dell'università. Tutte queste cose si devono fare senza spese per gli studenti.

[496] D. *Quando da una settimana e più frequentano regolarmente, è bene invitarli a farsi immatricolare. Si leggeranno loro le costituzioni, non tutte però, ma soltanto quelle che ciascuno è tenuto ad osservare; e si dovrà chiedere loro una promessa, ma non un giuramento, di obbedire e di osservare le costituzioni esibite loro. Se alcuni rifiutassero di legarsi con una promessa e di farsi immatricolare, non per questo si chiuderà loro la porta della scuola, a patto, però, che si comportino disciplinatamente e senza dare scandalo. Questo si potrà dir loro, aggiungendo che per gli studenti immatricolati si ha una cura tutta speciale.*

[497] E. *Tuttavia, in seguito, quelle che tutti devono osservare, saranno affisse in pubblico, dove tutti possano leggerle; e quelle proprie di ciascuna classe, nelle aule particolari.*

[498] 4. Vi sarà anche un notaio, i cui atti faranno fede ufficialmente circa i gradi e circa quant'altro occorrerà (F); e due o tre bidelli, uno per il corso di lingue, un altro per le arti, e un terzo per la teologia (G).

[499] F. *Questi potrà percepire un diritto da parte di quelli che non appartengono alla Compagnia, e che chiederanno un attestato dei loro gradi. Ma tale diritto sarà cosa non eccessiva, e nessun utile dovrà venirne alla Compagnia. Per i membri della Compagnia basterà il diploma rilasciato dal rettore.*

[500] G. *Questi ultimi non saranno della Compagnia; ma poiché avranno molto da fare saranno ben retribuiti. Uno di essi potrà fare da correttore.*

[501] 5. L'università sarà divisa in queste tre facoltà. Ciascuna avrà il suo decano, più due delegati, scelti tra coloro che conoscono meglio l'andamento della facoltà, e che, invitati dal rettore, possano dire quello che sentono circa ciò che è opportuno per il bene della loro facoltà. E se ad essi viene in mente qualcosa, a tal proposito, trattandone tra loro, lo faranno presente al rettore, anche senza esserne interpellati.

[502] 6. Per gli affari riguardanti una sola facoltà, il rettore convocherà, oltre il cancelliere e i suoi consiglieri, il decano e i delegati di detta facoltà. Per gli affari che le riguardano tutte, egli convocherà tutti i decani e tutti i delegati (H). E se al rettore pare opportuno, potrà anche convocare alla riunione altre persone, appartenenti o no alla Compagnia, perché, dopo essersi reso conto di quello che sentono, prenda una decisione migliore sul da fare.

[503] H. *Anche se la decisione non dipenderà dai suffragi di costoro, è bene che siano interpellati ed ascoltati. E il rettore terrà nel debito conto il parere dei più competenti. Ma se tutti fossero di parere contrario al suo, non si metterà contro tutti, senza trattarne col provinciale.*

[504] 7. Vi sarà anche un ispettore generale, che informerà il rettore, il superiore provinciale e il Generale circa le questioni personali e amministrative, quando gli parrà opportuno (I). Egli dovrà essere uomo di grande fedeltà e giudizio. Il rettore avrà, oltre di lui, i suoi ispettori particolari, perché gli riferiscano ciò che accade in ogni classe (K) ed esige che s'intervenga. Egli stesso, poi, scriverà al Superiore Generale sul conto di tutti i professori e degli altri membri della Compagnia; e il collaterale, l'ispettore e il consiglio scriveranno sul conto del rettore e degli altri una volta l'anno; e due volte l'anno, invece, scriveranno al provinciale, che avviserà il Generale di ciò che è opportuno (L). Così si procederà in tutto con maggior circospezione e sollecitudine, perché ciascuno faccia quel che deve fare.

[505] I. *Questo ufficio di ispettore potrebbe conciliarsi con quello di collaterale o di consigliere, se ciò paresse opportuno, per il fatto che nell'università non v'è alcuno più adatto di costoro.*

[506] K. *E anche se gli ispettori non hanno nulla d'importante da riferire, andranno almeno ogni sabato dal superiore per dirgli che non vi è niente di nuovo.*

[507] L. *Tali lettere si spediranno chiuse in modo che nessuno sappia ciò che l'altro scrive. E quando il Superiore Generale o il provinciale chiederanno informazioni più complete, gli scriveranno non soltanto il collaterale, l'ispettore e il consiglio sul conto del rettore e di tutti gli altri; ma anche ciascuno dei professori e degli scolastici approvati, come pure i coadiutori formati, scriveranno ciò che sentono sul conto di tutti, e tra gli altri sul rettore. E perché questa non sembri un'innovazione, si farà dare quest'informazione, come cosa ordinaria, almeno ogni tre anni.*

[508] 8. Quando si accetta un'università, spetterà al Generale del tempo il considerare se il rettore, il cancelliere e i bidelli, come anche i dottori e i professori debbano portare qualche insegna, che li distingua nell'università, o almeno durante gli atti scolastici pubblici, e, se la portano, quale debba essere (M). E il Generale, tenuto conto delle circostanze, impartirà personalmente o farà impartire da altri gli ordini che giudicherà opportuni per la maggior gloria e servizio di Dio nostro Signore, e per il maggior bene universale, che è il solo fine che si cerca in questa come in ogni altra cosa.

[509] M. *Tuttavia, ciò che parrà opportuno in ciascun luogo, a proposito di queste insegne, sarà indicato separatamente nelle regole di ciascuna università.*